

**Legislatura 18ª - 6ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 325 del 05/07/2022****FINANZE E TESORO (6ª)**

MARTEDÌ 5 LUGLIO 2022

**325ª Seduta***Presidenza della Vice Presidente***TOFFANIN***indi del Presidente***D'ALFONSO**

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Maria Cecilia Guerra.*

*La seduta inizia alle ore 15,20.*

**SINDACATO ISPETTIVO****Interrogazioni**

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA risponde all'interrogazione 3-02877, del senatore De Bertoldi, evidenziando preliminarmente che la misura del Superbonus incide negativamente sul Bilancio dello Stato, pertanto una proroga al 2030 della stessa agevolazione, coerentemente con l'introduzione della misura originaria, nonché con i successivi interventi volti a prorogarla, determinerebbe oneri a fronte dei quali occorrerebbe reperire idonea copertura, non rilevando ai fini dell'adozione del provvedimento eventuali effetti indotti sull'economia che non possono essere utilizzati a copertura di oneri certi, secondo quanto previsto dalla legge di contabilità pubblica.

In merito alla richiesta di ampliare l'ambito di applicazione della cessione dei crediti, ferma restando l'indeterminatezza della proposta, che andrebbe dettagliata operativamente, sottolinea in linea generale che la cedibilità dei crediti a favore di terzi, compresi gli intermediari finanziari, ha un impatto in termini di debito per il bilancio dello Stato, come più volte emerso in sede di incontri con la Commissione Europea. Di conseguenza, un'applicazione maggiormente generalizzata di tale meccanismo inciderebbe negativamente sui saldi di bilancio, in misura anche significativa tenuto conto delle poste considerate dall'interrogante di ammontare consistente (lavori pubblici, debiti delle Pubbliche amministrazioni).

Inoltre, i recenti interventi legislativi in tema di *bonus* edilizi, finalizzati a limitare la facoltà di cessione dei crediti fiscali, sono scaturiti dalla constatazione, da parte delle competenti autorità di controllo, di rilevanti fenomeni di frode nel contesto delle cessioni dei crediti d'imposta. È stato, infatti, riscontrato che uno dei tratti distintivi ricorrenti nelle frodi di maggiore entità è rappresentato dalla cessione del medesimo credito tra numerosi soggetti, tra i quali si annoverano anche persone fisiche non titolari di partita IVA e società di capitali istituzionalmente non deputate ad operare nel settore finanziario. In particolare, è stato rilevato che la numerosità e l'eterogeneità dei soggetti coinvolti nelle operazioni risultate fraudolente mirano a dissimulare la genesi del credito, rendendo, peraltro, difficoltosa la *due diligence* cui sono tenuti gli istituti di credito, in sede di adeguata verifica della clientela, nel momento in cui il credito è proposto agli stessi ai fini della relativa monetizzazione. Inoltre, anche la precisa delimitazione del perimetro soggettivo di applicazione delle deroghe attualmente consentite alla previsione del divieto di cessioni successive alla prima, costituisce un elemento essenziale al fine di contrastare gli illeciti, atteso che il credito medesimo può circolare più volte, ma solo tra i soggetti specificamente individuati. Pertanto, si ritiene opportuno che sia la scelta dell'estensione del perimetro soggettivo *de quo*, sia, più in generale, l'incremento delle fattispecie e delle possibilità di utilizzo dei crediti fiscali, anche al di là delle ipotesi attualmente disciplinate, tengano conto delle sopra descritte esigenze di tutela degli interessi erariali e di contrasto al proliferare di fenomeni fraudolenti.

Da ultimo, il Sottosegretario fa presente che con riferimento all'*iter* di approvazione dell'Atto Camera n. 3614 relativo alla "Conversione in legge del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, recante misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli

investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina" (cosiddetto Decreto Aiuti), risultano approvati degli identici emendamenti che prevedono la possibilità per le banche e le società appartenenti a gruppi bancari di cedere i crediti d'imposta da *bonus* edilizi ai propri correntisti che non siano qualificabili come consumatori o utenti in base alla definizione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *a*), del codice del consumo (decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206), fermo restando il limite massimo delle cessioni di cui all'articolo 121, comma 1, lettere *a*) e *b*), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.

Interviene in replica il senatore **DE BERTOLDI** (*FdI*), che in premessa rileva la lacunosità della risposta, visto il mancato riferimento al tema della moneta fiscale, che pure era un punto saliente dell'atto di sindacato ispettivo e introduceva un ragionamento più ampio, che andava oltre i *bonus* edilizi e richiamava la necessità di considerare e tutelare gli interessi economici nazionali. L'adozione di un simile strumento, infatti, non metterebbe in discussione l'euro come moneta unica avente corso legale e sarebbe in grado di autofinanziarsi senza gravare sull'equilibrio dei conti esteri del Paese, in quanto migliorerebbe la competitività delle imprese. Giudica quindi discutibile l'atteggiamento del Governo, che non si pronuncia esplicitamente in materia.

Nel merito della risposta, della quale si dichiara profondamente insoddisfatto, giudica solo parzialmente vera l'affermazione secondo cui la misura del Superbonus incide negativamente sul bilancio dello Stato, visto l'effetto positivo che la proroga dell'agevolazione fiscale potrà determinare sui conti pubblici attraverso l'aumento del gettito fiscale innescato dalla crescita del PIL. A sostegno di tale tesi richiama quindi il contenuto di una precedente audizione parlamentare del Ragioniere generale dello Stato con riferimento alle retroazioni fiscali.

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA risponde quindi all'interrogazione 3-03344, dei senatori Calandrini e De Bertoldi, ricordando che l'Agenzia delle entrate-Riscossione, a decorrere dal 1° settembre 2021, dopo la conclusione della sospensione emergenziale della riscossione mediante ruolo prevista dall'articolo 68 del decreto-legge n. 18 del 2020, ha riavviato, in conformità alle vigenti disposizioni di legge, le proprie attività di notifica relative ai carichi che le sono stati affidati dai vari enti pubblici e di riscossione dei diversi carichi già scaduti prima dell'inizio dell'emergenza pandemica. Nello svolgimento di tali attività l'Agenzia ha operato con la dovuta gradualità, tenendo conto, nel contempo, dell'esigenza di effettuare entro i termini le notifiche necessarie ad evitare la decadenza e la prescrizione dei carichi affidati dagli enti creditori negli anni precedenti alla sospensione emergenziale e non ancora saldati dai debitori e di dare corso - sempre nelle scadenze stabilite dal legislatore - alle azioni cautelari ed esecutive sui beni dei debitori morosi. Lo strumento previsto dalla legge per provvedere in tal senso è il cosiddetto avviso di intimazione di cui all'articolo 50, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, ai sensi del quale "Se l'espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, l'espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica (...) di un avviso che contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni". Pertanto, l'assegnazione di un termine di pagamento di cinque giorni prima dell'inizio dell'attività di recupero coattivo non è il frutto di una scelta dell'agente della riscossione, ma costituisce il puntuale adempimento di quanto previsto dalla legge.

Relativamente ai dati numerici delle cartelle di pagamento attualmente da notificare, evidenzia che, dei circa 26 milioni di cartelle di pagamento che si sono accumulate dall'inizio del periodo di sospensione e fino a tutto il 31 dicembre 2021, circa 13 milioni sono state già prodotte e avviate alla notifica; di queste, circa 7 milioni sono già state notificate, mentre per altre 6 milioni l'*iter* di notifica è in corso di perfezionamento. Per gli ulteriori 13 milioni di cartelle, il piano di graduale smaltimento prevede la produzione e l'invio alla notifica entro l'inizio del 2023, unitamente alle cartelle relative ai carichi che gli enti creditori hanno già affidato o affideranno all'Agenzia delle entrate-Riscossione nel corso dell'anno 2022. Nel periodo gennaio - maggio 2022, inoltre, sono stati avviati alla notifica circa 2,6 milioni di avvisi di intimazione, in massima parte necessari per interrompere i termini di prescrizione dei carichi affidati dagli enti negli anni precedenti al periodo di sospensione.

Quanto, infine, all'ipotesi di una rottamazione-*quater* straordinaria, il Sottosegretario sottolinea che la valutazione è rimessa alla sovranità del Parlamento.

Interviene in replica il senatore **CALANDRINI** (*FdI*), che si dichiara insoddisfatto della risposta, ma accoglie con favore la posizione di neutralità del Governo su una possibile rottamazione-*quater*, nei confronti della quale c'è peraltro un generale consenso delle forze politiche e dunque potrebbe anche essere varata con un prossimo provvedimento. Riconosce la straordinarietà dell'intervento, per il quale auspica il Governo riesca a individuare le relative coperture, sottolineando che esso trova tuttavia la sua *ratio* nella situazione di emergenza in cui si trovano il Paese e molti contribuenti.

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA risponde infine all'interrogazione 3-03381, del senatore De Bertoldi, evidenziando che con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 22 giugno scorso, il termine del 30 giugno 2022 per la presentazione dell'autodichiarazione per gli aiuti della Sezione 3.1 e della Sezione 3.12 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 *final*, recante "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza da Covid-19" (come modificate con la Comunicazione C(2021) 564 del 28 gennaio 2021), è stato ufficialmente prorogato al 30 novembre 2022.

Ciò premesso, il Ministero dello sviluppo economico, con riferimento agli aiuti connessi alle garanzie del Fondo centrale di garanzia, rilasciate ai sensi dell'articolo 13 del decreto-legge n. 23 del 2020, fa presente che il citato articolo 13 del decreto-legge n. 23 del 2020 ha introdotto due tipologie di garanzia: una prima tipologia di garanzia, concessa nella misura del 100 per cento, che assiste finanziamenti di importo ridotto concessi alle imprese ed ai lavoratori autonomi danneggiati dalla pandemia e che trova la sua disciplina nella lettera *m*) del predetto articolo 13, comma 1; una seconda tipologia di garanzia, concessa fino al 90 per cento dell'importo del prestito, che trova la sua principale disciplina nella lettera *c*) del predetto articolo 13, comma 1.

La prima garanzia è concessa ai sensi e nei limiti previsti dalla sezione 3.1 del *Temporary Framework*, dal momento che la Commissione europea assimila una garanzia integrale (copertura al 100 per cento) su un finanziamento bancario a un contributo a fondo perduto (dal momento che nessuna valutazione del merito di credito è operata sul prenditore e nessun rischio assume il soggetto che eroga il finanziamento). Questa tipologia di garanzia incide, ai fini della verifica del massimale del *plafond*, per l'intero importo. La seconda tipologia di garanzia è concessa ai sensi e nei limiti previsti dalla sezione 3.2 del *Temporary Framework*. In tal caso, diversamente dalla sezione 3.1 dove è previsto un *plafond* massimo di aiuto per impresa (oggi pari a 2,3 milioni di euro), la sezione 3.2 prevede dei limiti massimi dell'importo del finanziamento, parametrati al fatturato dell'impresa o al suo monte salari. La sezione 3.2 prevede, altresì, che tali garanzie siano concesse a fronte del versamento di un premio annuale di garanzia, in misura almeno pari ai premi annui riportati nella tabella di cui alla stessa sezione 3.2. Tuttavia, il legislatore, nel richiamato articolo 13 del decreto-legge n. 23 del 2020, tra le varie condizioni di *favor* per le imprese, ha previsto anche la completa gratuità della garanzia rilasciata dal Fondo. Pertanto, dal momento che il Fondo rilascia, per effetto di tale previsione, garanzie gratuite, il differenziale tra il premio di garanzia imposto dalla sezione 3.2 del *Temporary Framework* e il premio (pari a 0) applicato all'impresa, costituisce un ulteriore elemento di aiuto connesso alla garanzia del Fondo, che va necessariamente inquadrato, in termini tecnici di "abbuono di premio di garanzia", nella sezione 3.1 del *Temporary Framework*.

In relazione alla garanzia concessa dal Fondo in misura integrale (dunque, nel caso delle garanzie cosiddette *ex lettera m*), l'intero importo della garanzia (qui uguale, per effetto della copertura al 100 per cento, all'importo del finanziamento garantito) rappresenta insomma, per tutto il suo importo nominale, un aiuto inquadrato nella sezione 3.1 del *Temporary Framework*, che concorre, dunque, al *plafond* ivi previsto (attualmente, come detto, pari a 2,3 milioni di euro). La garanzia, concessa dal Fondo fino al 90 per cento dell'importo del finanziamento, rappresenta un aiuto inquadrato nella sezione 3.2 e, limitatamente all'abbuono di premio di garanzia, nella sezione 3.1. Anche in tal caso, limitatamente a questa componente, l'aiuto rileva ai fini del *plafond* di cui alla medesima sezione 3.1.

In relazione, invece, al secondo quesito, il Sottosegretario fa presente che nella dichiarazione sostitutiva sono stati inseriti analiticamente gli aiuti elencati nell'articolo 1 del decreto ministeriale 11 dicembre 2021. Tuttavia, ai fini del rispetto dei massimali di cui alle sezioni 3.1 e 3.12 del *Temporary Framework*, concorrono tutti gli aiuti concessi nell'ambito delle predette sezioni, anche quelli di natura non fiscale e/o non erariali. Tra gli altri aiuti (Sezione II del Quadro A) possono, quindi, essere compresi aiuti non conosciuti dall'Agenzia delle entrate perché concessi da altre amministrazioni per i quali non è possibile fornire un elenco (le autorità concedenti saranno in grado di fornirlo).

Interviene in replica il senatore **DE BERTOLDI** (*FdI*), che si dichiara insoddisfatto della risposta. Infatti, al di là della proroga di alcuni termini al 30 novembre prossimo, che pure giudica positivamente, lamenta gli errati fondamenti su cui si basa il rapporto tra commercialisti e Amministrazione fiscale, che scarica sui primi ingiustificati adempimenti burocratici, aumentando il rischio di errore a danno degli stessi e, a cascata, dei loro clienti. Inoltre, non condivide l'appiattimento delle istituzioni nazionali alle posizioni dell'Unione europea quanto all'inserimento tra gli aiuti di Stato alle imprese anche dei prestiti bancari coperti da garanzia dello Stato, come fossero risorse a fondo perduto.

Il **PRESIDENTE** ringrazia il sottosegretario Maria Cecilia Guerra per il suo contributo e dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

**IN SEDE REFERENTE**

**(2651) Delega al Governo per la riforma fiscale**, approvato dalla Camera dei deputati (Pareri della 1<sup>a</sup>, della 2<sup>a</sup>, della 5<sup>a</sup>, della 7<sup>a</sup>, della 9<sup>a</sup>, della 10<sup>a</sup>, della 11<sup>a</sup>, della 12<sup>a</sup>, della 13<sup>a</sup>, della 14<sup>a</sup> Commissione e della Commissione parlamentare per le questioni regionali. Esame e rinvio)

La relatrice **TOFFANIN** (*FIBP-UDC*) introduce il provvedimento, sottolineando in premessa che i suoi contenuti sono in parte riconducibili alle conclusioni dell'indagine conoscitiva condotta congiuntamente dalle Commissioni finanze della Camera e del Senato tra gennaio e giugno del 2021.

Ricorda quindi che nel Documento di economia e finanza (DEF) 2022, il Governo ha precisato che con il disegno di legge delega ha avviato un percorso di riforma del sistema fiscale che dovrà accompagnare l'attuazione del PNRR. La riforma fiscale è tra le azioni chiave da intraprendere per dare risposta alle debolezze strutturali del Paese. Pur non rientrando nell'ambito operativo del PNRR, gli interventi per la razionalizzazione e l'equità del sistema fiscale possono concorrere a realizzare gli obiettivi generali di equità sociale e miglioramento della competitività. Tale riforma non è pertanto parte del Piano e alla sua attuazione non è connessa alcuna delle erogazioni di risorse che l'Unione europea mette a disposizione del nostro Paese nell'ambito dei fondi del Next Generation EU. La necessità di una riforma fiscale figurava già, peraltro, nelle Raccomandazioni specifiche rivolte all'Italia dall'Unione europea nel 2019.

Passando all'esame del testo, l'articolo 1 delega il Governo ad adottare, entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi recanti la revisione del sistema fiscale, fissando anzitutto principi e criteri direttivi generali cui deve attenersi la stessa revisione. Si tratta, oltre che dei principi di cui agli articoli 3 e 53 della Costituzione e del diritto dell'Unione Europea, dei seguenti principi e criteri direttivi, integrati ed emendati nel corso dell'esame alla Camera dei deputati: a) stimolare la crescita economica attraverso l'aumento dell'efficienza della struttura delle imposte e la riduzione del carico fiscale sui redditi derivanti dall'impiego dei fattori di produzione; b) razionalizzare e semplificare il sistema tributario, anche con riferimento agli adempimenti - dichiarativi e di versamento - a carico dei contribuenti al fine di ridurre i costi di adempimento, di gestione e di amministrazione del sistema fiscale; c) preservare la progressività del sistema tributario e garantire il rispetto del principio di equità orizzontale; d) ridurre l'evasione e l'elusione fiscali; e) garantire il rispetto dell'autonomia tributaria degli enti territoriali; f) razionalizzare le sanzioni amministrative, garantendone la gradualità e proporzionalità rispetto alla gravità delle violazioni commesse, con particolare attenzione alle violazioni formali o meramente formali. Sono poi disciplinate le modalità e i termini dell'esame parlamentare degli schemi di decreti legislativi, con la previsione del "doppio parere" e l'indicazione della documentazione che deve accompagnare i citati schemi per l'esame parlamentare, nonché il meccanismo di eventuale slittamento del termine di delega, stabilendo altresì le modalità di integrazione, coordinamento (formale e sostanziale) e abrogazione della normativa vigente da parte dei decreti legislativi di attuazione della legge, fissando infine i termini per l'adozione degli eventuali decreti legislativi correttivi e integrativi.

L'articolo 2 reca i principi e i criteri direttivi concernenti la revisione del sistema di imposizione personale sui redditi. Segnala in particolare l'obiettivo dell'aumento della neutralità fiscale del trattamento dei redditi personali derivanti dall'impiego del capitale, distinguendo tra redditi da capitale mobiliare e immobiliare, e prevedendo ordinariamente l'applicazione di un prelievo proporzionale e regimi cedolari ai redditi da capitale ed il mantenimento del cosiddetto regime forfettario, con la previsione di un regime agevolato di "uscita" dal medesimo, applicabile per due periodi di imposta.

Il successivo articolo 3 reca i principi e i criteri direttivi specifici concernenti la revisione dell'IRES e della tassazione del reddito d'impresa, facendo in particolare riferimento alla semplificazione e razionalizzazione della tassazione del reddito d'impresa, finalizzate alla riduzione degli adempimenti amministrativi a carico delle imprese, anche attraverso un rafforzamento del processo di avvicinamento tra valori civilistici e fiscali, con particolare attenzione alla disciplina degli ammortamenti e alla revisione dei costi parzialmente e totalmente indeducibili, alla revisione della disciplina delle variazioni in aumento e in diminuzione apportate all'utile o alla perdita risultante dal conto economico per determinare il reddito imponibile, al fine di adeguarla ai mutamenti intervenuti nel sistema economico, anche allineando tendenzialmente tale disciplina a quella vigente nei principali Paesi europei e alla tendenziale neutralità tra i diversi sistemi di tassazione delle imprese, per limitare distorsioni di natura fiscale nella scelta delle forme organizzative e giuridiche dell'attività imprenditoriale.

L'articolo 4 reca i principi e i criteri direttivi specifici concernenti la razionalizzazione dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) e delle imposte indirette sulla produzione e sui consumi (accise), facendo particolare riferimento alla razionalizzazione della struttura dell'IVA, allo scopo di semplificarne la gestione e applicazione, nonché di contrastare l'erosione e l'evasione fiscali ed aumentare l'efficienza del sistema impositivo, e all'adeguamento delle strutture e delle aliquote delle imposte indirette, in modo tale da tener conto dell'impatto ambientale dei diversi prodotti soggetti ad accisa, nonché con

l'obiettivo di riduzione progressiva delle emissioni di gas climalteranti e di promozione dell'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili ed ecocompatibili, oltre che, come precisato con una modifica introdotta alla Camera dei deputati, di promuovere uno sviluppo sostenibile.

L'articolo 5 delega il Governo a emanare uno o più decreti legislativi volti al graduale superamento dell'Imposta regionale sulle attività produttive - Irap, garantendo in ogni caso il finanziamento del fabbisogno sanitario. La relatrice chiarisce che nel corso dell'esame alla Camera dei deputati è stata introdotta una priorità per le società di persone, gli studi associati e le società tra professionisti ed è stato specificato che occorre altresì garantire gettiti in misura equivalente per le regioni che presentano squilibri di bilancio sanitario ovvero per quelle che sono sottoposte a piani di rientro che comportano l'applicazione di aliquote dell'Irap maggior di quelle minime. È stato altresì specificato che detti interventi normativi non devono generare aggravii di alcun tipo sui redditi da lavoro dipendente o da pensione.

L'articolo 6 reca la delega al Governo per l'adozione di norme finalizzate a modificare il sistema di rilevazione catastale degli immobili, prevedendo nuovi strumenti da porre a disposizione dei comuni e all'Agenzia delle entrate, atti a facilitare l'individuazione e il corretto classamento degli immobili. La norma indica altresì i principi e i criteri direttivi che dovranno essere utilizzati per l'integrazione delle informazioni presenti nel catasto dei fabbricati (da rendere disponibile a decorrere dal 1° gennaio 2026). Tali informazioni non dovranno essere utilizzate per la determinazione della base imponibile dei tributi derivanti dalle risultanze catastali né, conseguentemente, per la determinazione di agevolazioni e benefici sociali.

L'articolo 7 contiene i principi e i criteri direttivi che devono guidare il Governo nella riforma della fiscalità locale, sia nella sua componente personale, sia nella componente immobiliare. Si delega anzitutto il Governo ad attuare una revisione delle addizionali comunali e regionali all'Irpef, sostituendo le vigenti addizionali con altrettante sovraimposte (dunque applicabili al debito d'imposta e non, come nell'attuale sistema, alla base imponibile del tributo erariale). Sono concessi tanto alle Regioni quanto ai Comuni margini di manovrabilità, che sono definiti in modo da garantire agli enti nel loro complesso lo stesso incremento di gettito ora garantito dall'applicazione del livello massimo dell'addizionale IRPEF. Nel corso dell'esame alla Camera dei deputati è stato inoltre introdotto il principio di parziale territorializzazione di una quota parte delle imposte provenienti dai regimi forfettari e dal nuovo regime di transizione dal regime forfettario. Con riferimento alla fiscalità immobiliare si prevede che possa essere rivisto l'attuale riparto tra Stato e comuni del gettito dei tributi sugli immobili destinati a uso produttivo appartenenti al gruppo catastale D ed eventualmente degli altri tributi incidenti sulle transazioni immobiliari.

L'articolo 8 reca la delega al Governo per l'adozione di norme finalizzate a introdurre alcune modifiche al sistema nazionale della riscossione. La norma prevede, tra l'altro, la definizione di nuovi obiettivi legati ai risultati, una revisione dell'attuale disciplina del sistema di remunerazione dell'Agente della riscossione, l'incremento dell'uso di tecnologie innovative e dell'interoperabilità dei sistemi informativi, il trasferimento delle funzioni e delle attività attualmente svolte dall'Agente nazionale della riscossione all'Agenzia delle entrate.

L'articolo 9 reca la delega al Governo per l'adozione di norme finalizzate alla codificazione delle disposizioni legislative vigenti in materia tributaria. Vengono indicati i termini per l'adozione dei decreti legislativi, gli specifici principi e criteri direttivi ai quali dovrà attenersi il Governo nell'ambito della codificazione, la procedura di trasmissione e quella di esame da parte delle Camere, lo scorrimento dei termini di delega e i termini e procedure per eventuali decreti correttivi e integrativi.

Infine, l'articolo 10 reca le disposizioni riguardanti gli oneri derivanti dalle norme di delega e le relative coperture finanziarie. Nel corso dell'esame alla Camera dei deputati è stato precisato che non deve comunque derivare dalle nuove disposizioni un incremento della pressione tributaria rispetto a quella derivante dall'applicazione della legislazione vigente.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 16.*